



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO SERVIZIO COMMERCIO

ORDINANZA N. 87 / 2025

**OGGETTO: TEMPORANEA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN
OCCASIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE E
FOGNATURE DI COMPETENZA COMUNALE**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICORDATO che con determinazione n. 262 del 11.07.2025 avente ad oggetto “Affidamento diretto per servizi di manutenzione ordinaria di strade asfaltate e fognature – periodo luglio 2025 – dicembre 2027”, sono stati affidati all’impresa Fontana Asfalti s.r.l., con sede ad Arcisate in Via Mercurio n. 33, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria di strade asfaltate in mac-adam e fognature interne e di competenza comunale, compresa la fornitura di tutti i materiali occorrenti, relativi ad interventi da effettuare nell'intero territorio comunale, nel periodo indicato;

ATTESO, che la maggior parte dei predetti interventi interesseranno la sede stradale ed avranno anche carattere urgente, si rende necessario l’adozione di un’ordinanza per la disciplina della circolazione stradale, al fine di garantire la sicurezza degli utenti e degli addetti ai lavori;

ACCERTATO che la maggior parte degli interventi oggetto dell’appalto consiste in lavori di scavo e riparazioni a carattere urgente, necessari a contenere i disservizi per gli utenti e comporterà la modifica temporanea della circolazione stradale con la previsione di “Divieti di sosta con rimozione forzata”, “Restringimenti della carreggiata” e “Sensi unici alternati”,

RAVVISATA, in considerazione del numero prevedibilmente elevato dei suddetti interventi, l’opportunità, nel generale e pubblico interesse, di adottare un provvedimento a carattere generale valido per tutto il periodo di durata dell’appalto, che possa consentire la modifica temporanea della circolazione stradale, previo posizionamento della prescritta segnaletica stradale, nei casi in cui sia necessario istituire “Divieti di sosta con rimozione forzata”, “Restringimenti della carreggiata” o “Sensi unici alternati”, limitatamente al tempo necessario allo svolgimento dei predetti lavori e comunque per la durata non superiore a 48 ore;

VISTA la richiesta pervenuta dalla ditta appaltatrice in data 23.07.2025;

VISTI gli artt. 5 c. 3, 6, 7, 20 e 21 del codice della strada, D.Lgs. n. 285 del 30.4.92;

VISTI gli articoli 30, 31, 40, 41, 42, e 43 del Regolamento di esecuzione del codice della strada, D.P.R. N. 495 del 16.12.92 s.m.i.;

VISTI gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Per i motivi citati in premessa e qui integralmente richiamati:

- dal 30 luglio 2025 al 31 dicembre 2027, in occasione di interventi di manutenzione ordinaria di strade asfaltate e fognature oggetto del già richiamato appalto, da parte di “Fontana Asfalti s.r.l.” o di ditta da questa formalmente incaricata, i provvedimenti previsti dall’art. 7 del C.D.S., necessari per istituire modifiche temporanee della circolazione stradale concernenti divieti di sosta con rimozione forzata, restringimenti della carreggiata e sensi unici alternati regolati da semaforo o da personale incaricato, della durata complessiva non superiore a 48 ore, si intendono sostituiti dalla presente ordinanza.

- Sarà obbligo dell’impresa “Fontana Asfalti s.r.l.”, o della ditta da questa delegata nel rispetto delle norme contrattuali, provvedere a:

a) informare il Comando di Polizia Locale di Induno Olona e il Settore Lavori Pubblici del Comune di Induno Olona, a mezzo e-mail, della necessità di avvalersi della presente ordinanza, prima dell’insediamento del cantiere stradale, indicando con completezza la data, il luogo, la durata dell’intervento e la ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori;

b) L’installazione dei prescritti segnali stradali relativi alle disposizioni impartite dalla presente Ordinanza, gli sbarramenti, delimitazioni ed i restringimenti di carreggiata, i segnali di limiti di larghezza/altezza, di velocità ecc, nel tratto interessato dal cantiere stradale, nonché tutti gli accorgimenti necessari per la fluidità della circolazione dei veicoli, nonché delle infrastrutture poste a tutela dell’incolumità dei pedoni, dovranno essere effettuati (a cura ed esclusiva responsabilità della ditta che esegue materialmente i lavori), in conformità all’art. 21 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, agli articoli da 30 a 43 del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 ed al D.M. 10.07.2002 relativo al “Segnalamento dei Cantieri Stradali”;

b) non lasciare in nessun caso buche e scavi sulla sede stradale nelle ore notturne e comunque in caso di sospensione dei lavori, per qualsiasi motivo intervenuta;

La presente Ordinanza entrerà in vigore, previa pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, il 30 luglio 2025 e sarà valida fino al 31 dicembre 2027.

i Funzionari e gli Agenti di cui all’art.12 del D.Lgs. 285/92, Nuovo Codice della Strada, sono incaricati dell’esecuzione e della vigilanza relativa alla presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.

Lì, 28/07/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FERRO GABRIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)